



## il datore di lavoro nelle società di capitali amministrate da un consiglio di amministrazione

**definizione di datore di lavoro → art. 2, comma 1, lettera b), d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

*“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*

**esercizio di fatto di poteri direttivi → art. 299 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

*“le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) ..., gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”*



## L'orientamento della giurisprudenza di legittimità

nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con **i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa** all'interno dell'azienda e, cioè, con i vertici dell'azienda stessa

gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente **su tutti i componenti del consiglio di amministrazione**

la delega di gestione conferita a uno o più amministratori, se specifica e comprensiva dei poteri di decisione e di spesa, può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli altri componenti del consiglio di amministrazione, ma non escluderla interamente, poiché non possono, comunque, essere trasferiti **i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo** nel caso di mancato esercizio della delega

## Le altre figure dell'organigramma della sicurezza secondo il d. lgs. 9 giugno 2008, n. 81



- **dirigente** → definizione: art. 2, comma 1, lettera d) – obblighi: art. 18
- **preposto** → definizione: art. 2, comma 1, lettera e) – obblighi: art. 19
- **lavoratori** → definizione: art. 2, comma 1, lettera a) – obblighi: art. 20
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**  
→ definizione: art. 2, comma 1, lettera f) – capacità, requisiti e compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione: artt. 31-33
- **Medico Competente** → definizione: art. 2, lettera h) – obblighi: art. 25
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**  
→ definizione: art. 2, comma 1, lettera i) e artt. 47-49 – attribuzioni: art. 50
- **addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso)**  
→ disposizioni generali in materia di gestione delle emergenze: art. 43 – primo soccorso: art. 45 – prevenzione incendi: art. 46
- **il soggetto al quale è stata conferita delega di funzioni** ai sensi dell'art. 16, nei limiti della delega

## i principali obblighi del datore di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



### gli obblighi non delegabili

- valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'art. 28
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

### gli altri obblighi → art. 18

tra gli altri, in particolare:

- ✓ nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- ✓ individuare i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza
- ✓ consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in tutte le ipotesi previste
- ✓ designare gli addetti alla gestione delle emergenze
- ✓ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
- ✓ fornire ai lavoratori idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- ✓ dare attuazione agli obblighi di cooperazione e coordinamento ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture da svolgersi all'interno dell'azienda

## in particolare: le conseguenze della violazione degli obblighi di cui all'art. 28



in caso di accertamento circa l'omessa/inidonea valutazione di tutti i rischi e circa l'omessa/inidonea individuazione delle misure di prevenzione e protezione

→ reato contravvenzionale previsto e punito ai sensi dell'**art. 55, comma 2, d. lgs. 81/2008**

in caso di infortunio o di malattia professionale conseguente alla omessa/inidonea valutazione di tutti i rischi e/o alla omessa/inidonea individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a seconda delle conseguenze

→ **omicidio colposo** commesso con violazione delle normative antinfortunistiche

→ **lesioni personali colpose** commesse con violazione delle normative antinfortunistiche

in caso di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle normative antinfortunistiche

→ **anche responsabilità amministrativa dell'ente** in conseguenza di reato, ai sensi dell'**art. 25-septies** del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231



## la delega di funzioni art. 16 d. lgs. 81/2008

il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, con esclusione di quelle di cui all'art. 17, alle seguenti condizioni:

- atto scritto recante data certa
- delegato in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- attribuzione al delegato dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- accettazione da parte del delegato formalizzata per iscritto

→ alla delega deve essere data pubblicità

resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione (MOG) conforme all'art. 30 d. lgs. 81/2008

**pur in assenza di una espressa previsione normativa, la delega di funzioni, avente i requisiti di cui all'art. 16 d. lgs. 81/2008, è ritenuta idonea anche in materia ambientale**



## **la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale conseguenti alla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**

### **art. 589 omicidio colposo**

1. “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
2. “Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni”.

### **art. 590 lesioni personali colpose**

1. “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi”.
2. “Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.
3. “Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

...

L'omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione della normativa antinfortunistica sono procedibili d'ufficio



## lesioni personali gravi e gravissime art. 583 c.p.

la lesione personale è **grave**

- 1) se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento di un senso o di un organo

la lesione è **gravissima** se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella



## la responsabilità amministrativa degli enti in conseguenza di reato d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231

a chi si applica

- persone giuridiche
- società
- associazioni anche non riconosciute

si applica in conseguenza

- della commissione da parte di determinati soggetti (**soggetti apicali** e **soggetti sottoposti**)
- di determinati reati (c.d. **reati presupposto**) espressamente stabiliti dal d. lgs. 231/2001
- posti in essere (anche o solo) **nell'interesse o a vantaggio dell'ente**

la responsabilità (diretta) dell'ente **si aggiunge** alla responsabilità personale dell'autore del reato



## la colpa di organizzazione

l'ente è ritenuto responsabile per il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto se ha omesso di dotarsi di una organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se **ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio-reato**

## il rischio accettabile

- **in caso di reati dolosi** la soglia concettuale di rischio accettabile è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non **fraudolentemente**
  - **in caso di reati colposi** la soglia concettuale di rischio accettabile è rappresentata da un sistema di prevenzione la cui osservanza consente al contempo di dare puntuale attuazione agli adempimenti normativamente previsti.
- L'ente non risponderà pertanto qualora il reato colposo sia stato commesso mediante una **condotta posta in essere in violazione del Modello e nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza posti a carico dell'Organismo di Vigilanza**

## le sanzioni a carico dell'ente in conseguenza di reato



### **sanzioni pecuniarie**

da cento a mille quote / per un valore da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549 per ogni quota

### **sanzioni interdittive**

interdizione dall'esercizio dell'attività → commissario giudiziale

sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

divieto di contrattare con la P.A., salvo che per le prestazioni di un pubblico servizio

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi

divieto di pubblicizzare beni o servizi

### **pubblicazione della sentenza**

in caso di condanna dell'ente con applicazione di una sanzione interdittiva

**confisca** (anche per equivalente)

del prezzo o del profitto del reato, in caso di condanna dell'ente

## i modelli di organizzazione e gestione (MOG) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro art. 30 d. lgs. 81/2008



L'ente può andare esente da responsabilità o ridurre la sanzione pecuniaria ed evitare le sanzioni interdittive, adottando e dando efficace attuazione a un MOG tale da assicurare un sistema aziendale (**Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro**) per l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione del RLS;
- attività di sorveglianza sanitaria
- attività di informazione, formazione e addestramento;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie;
- verifiche periodiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate

## altri requisiti dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



Il MOG deve prevedere anche:

- un idoneo sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività disciplinate dal modello;
- una articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio [cfr. artt. 2381 e 2392 c.c.];
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico

cfr. anche le procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese di cui al **Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 febbraio 2014**

## i reati ambientali quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti art. 25-undecies d. lgs. 231/2001



- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- inquinamento ambientale e disastro ambientale commessi per colpa (art. 452-quinquies c.p.)
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente (art. 452-octies c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 733-bis c.p.)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione della autorizzazione (art. 137, comma 3, d. lgs. 152/2006)

(segue)



- superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 5, d. lgs. 152/2006)
- scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, d. lgs. 152/2006)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2, d. lgs. 152/2006)
- violazione del divieto di scarico (art. 137, comma 11, d. lgs. 152/2006)
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, d. lgs. 152/2006)
- deposito temporaneo in violazione delle specifiche disposizioni di legge (art. 256, comma 6, d. lgs. 152/2006)
- gestione di discarica abusiva (art. 256, comma 3, d. lgs. 152/2006)
- inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione o carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4, d. lgs. 152/2006)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, d. lgs. 152/2006)

(segue)



- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 1, d. lgs. 152/2006)
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con sostanze pericolose (art. 257, comma 2, d. lgs. 152/2006)
- violazione degli obblighi di comunicazione nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti o uso di certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, d. lgs. 152/2006)
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d. lgs. 152/2006)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, d. lgs. 152/2006 → art. 452-quaterdecies c.p.)
- attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2, d. lgs. 152/2006)
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione, sulle caratteristiche chimico-fisiche di rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi; inserimento nel SISTRI di un certificato falso (art. 260-bis, comma 6, d. lgs. 152/2006)

**(segue)**

- trasporto di rifiuti in mancanza della copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE ovvero con certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, comma 7, d. lgs. 152/2006)
- trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, d. lgs. 152/2006)
- esercizio di uno stabilimento in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni contenute nella autorizzazione con superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, d. lgs. 152/2006)
- importazione, esportazione, riesportazione di specie protette senza certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità di esemplari di specie protette; utilizzo di esemplari di specie protette in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto di esemplari di specie protette senza licenza o certificato; illecito commercio di piante artificialmente riprodotte in contrasto con le prescrizioni; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari di specie protette senza la prescritta documentazione (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, l. 150/1992)

(segue)



- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di licenza o certificato, uso di certificato o licenza falsi o alterati (art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992)
- violazione delle disposizioni relative alla cessione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/1993)
- inquinamento marino colposo (art. 9 d. lgs. 202/2007)
- inquinamento marino doloso (art. 8 d. lgs. 202/2007)



## il modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 231/2001

l'ente può andare esente da responsabilità o ridurre la sanzione pecuniaria ed evitare le sanzioni interdittive se:

- adotta e attua efficacemente un **modello** di organizzazione e di gestione **idoneo** a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- affida il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo → **Organismo di Vigilanza**

## requisiti del modello di organizzazione e gestione



il modello di organizzazione e gestione deve:

- individuare le **attività** nel cui ambito può essere commesso uno dei reati presupposto;
- prevedere specifici **protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto;
- prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza**;
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello;
- prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività dell'ente nel rispetto della legge nonché **a scoprire e ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio**

→ le segnalazioni di illeciti (c.d. **whistleblowing**), si veda, da ultimo, il d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24

## i passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio-reato secondo le Linee Guida di Confindustria



- I. **mappatura degli ambiti aziendali di attività**  
(per attività, per funzioni, per processi)
  
- II. **analisi dei rischi potenziali**  
(ossia analisi delle possibili modalità attuative di ciascuno dei reati presupposto nelle diverse aree aziendali)
  
- III. **valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi**  
(ossia valutazione del sistema di controlli preventivi esistenti in rapporto a ciascuno dei rischi individuati e suo eventuale adeguamento)



**GRAZIE  
PER L'ATTENZIONE**